

In questa sezione pubblichiamo informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l'effettivo funzionamento delle maggiori gestioni pensionistiche amministrare dall'Istituto.

[Che cos'è "Porte Aperte" ?](#)

Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS). La previdenza del personale della carriera prefettizia.

Il personale della carriera prefettizia non appartiene ad una gestione previdenziale a se stante. Tuttavia gode di un trattamento particolare non solo rispetto ai lavoratori dipendenti privati, ma anche rispetto ai dipendenti pubblici poiché al personale di questa categoria sono attribuiti sei aumenti periodici che si aggiungono alla pensione già determinata e corrispondenti mediamente ad un importo di circa il 15% della retribuzione rapportata all'anzianità contributiva posseduta.

Il personale della carriera prefettizia, in quanto dipendente civili dello Stato, è iscritto alla cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), istituita il 1° gennaio 1996¹, come gestione separata dell'INPDAP. La soppressione dell'INPDAP, dal 1° gennaio 2012, ha determinato il trasferimento dei Fondi gestiti all'INPS.

La carriera prefettizia si articola nelle qualifiche di prefetto (Commissario di Governo), vice prefetto e vice prefetto aggiunto alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni previste dalla normativa vigente.

La situazione economico-finanziaria

La cassa CTPS (che comprende tutti i dipendenti dello Stato, della scuola, dell'università e le forze armate per un totale di 1.581.000 iscritti) è gestita contabilmente in maniera unitaria, senza evidenza separata per categorie di iscritti/pensionati. Pertanto, non è possibile esporre alcun dato sulla situazione economica e patrimoniale dei soli dipendenti civili dello Stato appartenenti alla carriera prefettizia.

Le principali particolarità:

- Fino al 31 dicembre 1992, come per tutti i dipendenti pubblici:
- pensione era calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell'ultimo giorno di servizio, maggiorata del 18 per cento (mentre per gli iscritti al FPLD si calcolava sulla media degli ultimi cinque anni senza maggiorazione, sebbene con l'inclusione di alcune voci retributive accessorie);
- non esistevano tetti retributivi²;
- l'aliquota di rendimento (l'aliquota con la quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della pensione) è del 2,33% fino al 15° anno di anzianità (diversa da quella prevista per la generalità degli iscritti al FPLD che è al massimo del 2%) e dell'1,80% dal 16° anno in poi; tali aliquote si applicano:
 - fino al 31 dicembre 2011 per coloro con almeno 18 anni di anzianità di servizio al 31.12.1995;
 - fino al 31 dicembre 1995 per chi aveva anzianità inferiori a tale data. In questo caso, per le anzianità maturate dall'1.1.1993 la base di calcolo è data dalla media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo, chiamato "periodo di riferimento", prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (maggiorato di un punto percentuale).
 - A tutto il personale della carriera prefettizia sono attribuiti, in aggiunta alla pensione già determinata sei aumenti periodici.
 - La qualifica di Prefetto comporta l'attribuzione di diverse funzioni (ad esempio quella di Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica o quella di Commissario straordinario del Governo) per le quali sono previste delle particolari indennità. Se il Prefetto all'atto della cessazione non è più in godimento di tali indennità, queste rientrano comunque nella base pensionabile ai fini della determinazione della quota B di pensione.
- Anche se dal gennaio 1998 le maggiorazioni non possono complessivamente eccedere i 5 anni, gli aumenti di servizi a seguito di maggiorazioni maturate entro il 31/12/1997 sono riconosciuti utili ai fini pensionistici anche se eccedenti i 5 anni, ma non possono essere riconosciute ulteriori maggiorazioni.

Le regole pensionistiche

Il calcolo della pensione. Nel calcolo della pensione, il valore dell'aliquota di rendimento (l'aliquota con la quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della pensione) non può superare l'80 per cento della retribuzione pensionabile.

- Per la determinazione della **quota A di pensione** (quella riferita all'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992), si valutano le seguenti voci retributive:
 - lo stipendio maggiorato del 18%³
 - retribuzione individuale di anzianità maggiorata del 18%;
 - retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile). Questo emolumento non viene corrisposto se il provvedimento di attribuzione dei singoli incarichi non prevede l'assegnazione di un incarico funzionale;
 - indennità attribuita a titolo di retribuzione di posizione, maggiorata del 18%, se in godimento⁴;
 - indennità pensionabile. Tale indennità⁵, compete al personale che riveste la qualifica di Prefetto;
 - l'indennità integrativa speciale;
 - **peculiari indennità.** La qualifica di Prefetto comporta l'attribuzione di diverse funzioni (ad esempio quella di Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica o quella di Commissario straordinario del Governo) per le quali sono previste delle indennità. Se il Prefetto all'atto della cessazione non è più in godimento di tali indennità, queste rientrano in misura intera nella base pensionabile ai fini della determinazione della quota B di pensione.
- **La quota B di pensione** si riferisce alle anzianità maturate dal 01/01/1993. La base di calcolo è data dalla media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo detto "periodo di riferimento", prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (maggiorate di un punto percentuale).
La quota B è determinata applicando l'aliquota di rendimento precedentemente descritta e riferita:
 - agli ulteriori servizi valutabili dal 1993 al 31.12.1995, per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni a tale data ovvero, fino al 2011, per coloro che hanno maturato almeno di 18 anni al 31.12.1995;
 - alla media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo detto "periodo di riferimento", comprensive, dal 01.01.1996, degli elementi accessori che eccedono la retribuzione tabellare maggiorata del 18% (es. straordinario, indennità legate ai risultati e/o alla produttività ecc.).

Titolo: Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS): il personale della carriera prefettizia

Rientrano tra gli elementi accessori anche i compensi per temporaneo conferimento di ulteriore o diverso incarico, il compenso previsto di temporaneo incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, i compensi per maggiori attività rese in occasione delle consultazioni elettorali ovvero a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza, nonché la retribuzione del servizio di reperibilità.

- Per i prefetti con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, viene calcolata anche la **quota C di pensione** sulla base delle regole del metodo contributivo. La quota C è data dal montante contributivo accantonato dal 1.1.1996 sino alla cessazione delle proprie attività (rivalutato in base alla media quinquennale del PIL) moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, legato all'età posseduta alla decorrenza della pensione.

Le stesse regole di determinazione della quota C si applicano alle anzianità maturate dal 1.1.2012 anche ai prefetti che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, compresi i prefetti con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni⁶.

I requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata

La pensione di vecchiaia

Con riferimento ai requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia, il personale della carriera prefettizia è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se a tale età ha già maturato il diritto a pensione. In caso contrario, dovrà permanere in servizio fino al compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla riforma Fornero. Dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia sono adeguati agli incrementi della speranza di vita secondo le regole vigenti per la generalità dei lavoratori.

I requisiti contributivi minimi richiesti sono di 20 anni.

Pensione anticipata nel sistema contributivo

Per i prefetti cui il primo contributo decorre dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata si consegue al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l'anno 2012 in misura pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. Per la generalità dei lavoratori del sistema misto valgono invece requisiti contributivi minimi (41 anni per le donne e 42 per gli uomini, adeguati in base all'evoluzione della speranza di vita secondo le regole vigenti per la generalità dei lavoratori).

Per contribuzione effettiva si considera quella obbligatoria, volontaria e da riscatto, effettivamente versata e accreditata, con esclusione di quella figurativa, mentre i requisiti anagrafici previsti devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Maggiorazioni economiche spettanti in sede di pensione

A tutto il personale della carriera prefettizia sono attribuiti sei aumenti periodici che si aggiungono alla pensione già determinata.


L'importo varia in base all'imponibile e al sistema di calcolo di appartenenza ma, complessivamente corrispondono mediamente ad un importo di circa il 15% della retribuzione rapportata all'anzianità contributiva posseduta. Sugli aumenti vengono comunque versati i contributi.

Maggiorazioni di servizio

Le maggiorazioni sono aumenti di servizio che la legge riconosce in relazione ad un particolare status dell'iscritto o in base alla natura del servizio svolto e che concorrono alla definizione dell'anzianità contributiva. Nel caso di sovrapposizione di maggiorazioni viene valutata quella più favorevole per l'iscritto. La maggiorazione di un quinto⁷, compete solo ai prefetti provenienti dal corpo di Polizia e si applica unicamente al periodo di servizio svolto nella Polizia di Stato. Dal gennaio 1998 le maggiorazioni non possono complessivamente eccedere i 5 anni. Gli aumenti di servizi a seguito di maggiorazioni maturate al 31/12/1997 sono riconosciuti utili ai fini pensionistici anche se eccedenti i 5 anni, ma non possono essere riconosciute ulteriori maggiorazioni.

Ricalcolo contributivo

Qui di seguito si riportano alcuni casi che documentano come le pensioni di vecchiaia e anzianità del personale della carriera prefettizia si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo⁸. Sebbene il campione sia ridotto si nota una riduzione media dell'ordine del 40% sulla pensione lorda annua.



■ **Pensione liquidata**

■ **Ricalcolo contributivo**

¹In applicazione della Legge n.335 del 1995

²Questi tetti sono stati parzialmente introdotti dal 1993 ed integralmente allineati a quelli in vigore nel FPLD nel 1998.

³così come previsto dall'art. 15 della legge 177/1976

⁴di cui all'art. 1 lett. A Legge 334/97, come previsto dall'art. 23 comma 4 D.P.R. 316/2001

⁵Attribuita, in virtù di quanto disposto dall'articolo 43, comma 20, della legge n. 121/1981, ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonché ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero dell'Interno

⁶Per effetto dell'interpretazione data dall'INPS all'art. 1, comma 707 della L. 190/2014 (circolare INPS n. 74 del 10/4/2015).

⁷revista dall'articolo 3, comma 5, della legge n.2 84/1977

⁸Si riportano alcuni "casi-tipo" anziché il consueto ricalcolo contributivo poiché manca, all'interno del database ex Inpdap, il riferimento necessario per individuare ed estrarre un campione valido di appartenenti alla categoria.